

Proponente: 31.A
Proposta: 2022/913

del 28/04/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 733

del 28/04/2022

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI ART.77 D.LGS.50/2016 PREPOSTA A ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA CANDIDATURE-GESTIONE DOMANDE-AMMISSIBILITA'-VALUTAZIONE TITOLI-PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE GESTIONE CON MODALITA' DIGITALI DI PROVE RELATIVE A PROCEDURE SELETTIVE/CONCORSUALI DEL COMUNE DI RE PER TUTTI I

PROFILI PROF.LI-CPV 79635000-4-CUI S00145920351202100054-
CIG 91252098AE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati tra i quali anche il nuovo Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2022 sono stati approvati il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2020 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente anno 2021 primo stralcio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 23.12.2021, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2021-2022-2023 – STRALCIO ANNO 2022 E PARZIALE MODIFICA DEL PIANO 2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente stralcio anno 2022 e parziale modifica del piano 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 03/03/2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2022 - 2024 e relativi allegati;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 124 di R.U.D. del 16.02.2022:

- è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'aggiudicazione di un accordo quadro con un unico operatore economico come definito dall'art. 3 co. 1 lett. iii) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, della durata di 3 (tre anni) per l'affidamento del servizio di raccolta delle candidature, gestione delle domande, ammissibilità, valutazione dei titoli, progettazione/realizzazione/gestione, con modalità digitali, delle prove relative alle procedure selettive/concorsuali del Comune di Reggio Emilia per tutti i profili professionali;
- sono state approvate le condizioni contrattuali, i requisiti di ammissione e le modalità di aggiudicazione riportate nel Progetto esecutivo/Capitolato d'onere, nell'Elenco prezzi unitari e nell'allegato OEV e requisiti tutti allegati quali parti integranti e sostanziali, del provvedimento, non visibili all'esterno al fine di tutelare la segretezza della procedura di gara prima dell'avvio della procedura stessa;
- è stato altresì individuato quale Responsabile del procedimento (RUP) la Dr.ssa Giubbani Battistina – Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale;

Preso atto che:

- in data 16.03.2022, a mezzo della piattaforma di gara Sater di Intercent-ER, è stato pubblicato il Bando di Gara relativo alla procedura aperta avente ad oggetto "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE CANDIDATURE, GESTIONE DELLE DOMANDE, AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE, CON MODALITÀ DIGITALI, DELLE PROVE RELATIVE ALLE PROCEDURE SELETTIVE/CONCORSUALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI - CPV 79635000-4 CUI S00145920351202100054 – CIG:91252098AE." (Registro di Sistema Sater PI061743-22), fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 20.04.2022
- l'avviso di che trattasi è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea-GUUE in data 11.03.2022, nonché, come da normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI - 5^a serie speciale n. 32 del 16.03.2022, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Reggio Emilia, sul Profilo Committente e su SITAR (RER);
- entro il suddetto termine del 20.04.2022, sono pervenute le offerte di n. 4 operatori economici:
 - MERITO S.R.L., Codice fiscale e Partita IVA IT02290620992,

- SCANSHARE S.R.L., Codice fiscale e Partita IVA IT03118780786,
 - SELEXI S.R.L., Codice fiscale e Partita IVA IT12852900153,
 - TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A., Codice fiscale e Partita IVA IT00488410010;
- in data 20.04.2022 si è proceduto, come previsto, all'apertura in modalità telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e con comunicazione resa ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., trasmessa a mezzo piattaforma di gara (Registro di Sistema SATER PI108143-22) in data 22/04/2022 il R.U.P. di gara ha comunicato, a tutti i partecipanti, le ammissioni al prosieguo della procedura di gara in oggetto;

Tenuto conto che occorre ora procedere alla nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice che dovrà provvedere alla valutazione delle offerte pervenute;

Visto l'art. 77 "Commissione Giudicatrice" del D.Lgs. 50/2016, che di seguito si riporta:

1. *Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
2. *La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*
3. *I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 (...). La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.*
4. *I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.*
5. *Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.*
6. *Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.*
7. *La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
8. *Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.*
9. *Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.*
10. *Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.*

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

[12. Comma abrogato dalla dall'art. 46, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.]

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

Visto il dettato di cui al comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 128, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, secondo il quale:

"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto."

Avuto presente:

- quanto disposto all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dall'art. 46, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 56/2017, che testualmente recita:
"...omissis... La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.";

- le Linee Guida n. 3 dell'ANAC, approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", come aggiornate ai sensi del D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 dell'11/10/2017, le quali nella Parte 1, articolo 2, comma 2.2., recitano testualmente:

"Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche."

Considerato, inoltre, quanto disposto dal comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

...omissis...

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

...omissis...

Visto inoltre quanto previsto in materia di Commissioni Giudicatrici dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti", approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 211 del 18.10.2021 ed in particolare:

dall'art. 4 comma 1 lett. a) che testualmente recita:

1. Per i capitoli di spesa in cui il Responsabile di procedura di PEG non sia il Servizio Appalti e Contratti, per l'affidamento dei contratti di importo pari o superiore a 40mila euro che non siano affidamenti diretti o adesioni a convenzioni dei Soggetti Aggregatori, le competenze sono suddivise come segue:

a) sono di competenza del Servizio Responsabile di procedura:

...omissis...

- per il tramite del Dirigente del Servizio, la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, compreso il Segretario della Commissione il quale è nominato su indicazione del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti;

...omissis...

dall'art. 19 comma 3 che testualmente recita:

3. La commissione giudicatrice è sempre costituita e nominata quando il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa... omissis...,
dall'art. 20 che testualmente recita:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata alla Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto nel numero di 3 o 5 componenti a discrezione del Dirigente responsabile della nomina in ragione della complessità e della varietà delle competenze tecniche richieste, oltre il segretario; la valutazione delle offerte dal punto di vista economico è competenza della medesima Commissione se così obbligatoriamente previsto da disposizione normativa di gerarchia superiore al presente regolamento o vi siano comunque elementi discrezionali nella valutazione dell'offerta economica stessa, diversamente è affidata al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti.
2. Salve diverse disposizioni normative di gerarchia superiore le Commissioni giudicatrici sono composte da:
 - a) nel rispetto delle incompatibilità ex lege e in assenza di conflitti di interesse, un Presidente dipendente dell'Amministrazione con qualifica di Dirigente dell'Amministrazione con specifiche competenze tecniche professionali relativamente all'oggetto del contratto, ovvero pari livello impiegato presso altra Amministrazione Pubblica, ovvero professionista esterno iscritto ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti e con almeno dieci anni di esperienza professionale in settore pertinente l'oggetto del contratto, ovvero docente universitario di materia relativa a settore pertinente l'oggetto del contratto; sono incompatibili il RUP e il Dirigente del Servizio responsabile di procedura di PEG;
 - b) nel rispetto delle incompatibilità ex lege e in assenza di conflitti di interesse, rimanenti membri della Commissione dipendenti dell'Amministrazione con qualifica di Dirigente o categoria D, da individuare nell'ambito dell'area in relazione all'oggetto dell'appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità; in caso di accertata carenza/disponibilità di componenti con tale profilo all'interno dell'Amministrazione potranno essere nominati pari livello impiegato presso altra Amministrazione Pubblica, ovvero professionisti esterni iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti e con almeno cinque anni di esperienza professionale in settore pertinente l'oggetto del contratto, ovvero docenti universitari di materia relativa a settore pertinente l'oggetto del contratto; è sempre incompatibile il Dirigente del Servizio responsabile di procedura di PEG se non è RUP; può essere nominato il RUP solo per carenza di altre professionalità disponibili all'interno dell'Amministrazione;
 - c) nel rispetto delle incompatibilità ex lege e in assenza di conflitti di interesse, segretario di commissione dipendente dell'Amministrazione Dirigente o categoria D che, salvo indisponibilità, è persona diversa dai componenti di cui sopra ed è scelto preferibilmente tra i funzionari/dirigenti del Servizio Appalti e Contratti.
 - d) la Commissione è costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La scelta dei componenti esterni è compiuta discrezionalmente tra soggetti in possesso di adeguata competenza tecnica e nel rispetto del principio di rotazione, attingendo da elenchi interni dall'Amministrazione ovvero da elenchi esterni consultati e/o interrogati dal Dirigente responsabile della nomina; in assenza di tali strumenti è consentita la nomina intuitu personae purché motivata.
4. omissis
5. I componenti sono per tempo informati dal Dirigente responsabile della loro nomina dei concorrenti le cui offerte sono oggetto di valutazione, e la Commissione non può iniziare i lavori se tutti i suoi componenti non hanno dichiarato l'assenza di conflitto di interesse rispetto all'attività da svolgersi; tale dichiarazione può anche essere acquisita come verbalizzata all'inizio dei lavori.
6. Se dopo la nomina il Commissario dichiara la propria incompatibilità è sostituito con un successivo atto integrativo della nomina.

Ritenuto:

- che le disposizioni normative previste dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra richiamate siano connesse all'introduzione dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del medesimo D.Lgs. 50/2016, la cui esecutività è stata posticipata dall'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. 32/2019, da ultimo modificato dall'art. 52 – comma 1 lett. a, n. 1.1 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 con il quale è stata sospesa fino al 30 giugno 2023 la previsione del comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, l'operatività dell'Albo dei Commissari;

- che, nelle more dell'adozione dell'operatività di tale Albo, la Stazione Appaltante possa continuare a procedere in autonomia alle nomine dei componenti delle Commissioni giudicatrici, nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza normate dal Codice degli appalti e dal Regolamento comunale sopra richiamato;

Tenuto conto della tipologia di procedura che prevede, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre pertanto procedere a nominare e costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla procedura in oggetto, che sarà composta nel numero dispari di 3 componenti e precisamente da un Presidente e da due membri esperti, oltre alla figura del segretario di Commissione;

Visto inoltre, ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice in via di costituzione, quanto disposto dalle seguenti normative, tutte applicabili sia ai commissari che ai segretari delle commissioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016:

dall'art. 35 bis "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", punto 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che testualmente recita:

1. *Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

...omissis...

- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*
2. *La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.*

dall'art. 42 "Conflitto di interesse" del D.Lgs. n. 50/2016:

1. *Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.*
2. *Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*
3. *Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.*
5. *La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.*

dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile:

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro, o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.”

Considerato da ultimo che si possa valutare positivamente l'inserimento, all'interno della Commissione Giudicatrice quale Membro Esperto, del RUP – Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'organizzazione poiché:

- all'interno dell'ente non sono, allo stato attuale, disponibili altre figure con profilo di Dirigente o di categoria D in possesso di adeguata competenza tecnica e con esperienza pluriennale già maturata in materia di reclutamento, modalità e gestione dei processi di selezione del personale;
- inoltre, con riferimento alla presente procedura di affidamento, non si ritiene sia incompatibile il cumulo delle funzioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 07.01.2021 n. 208) e non si ravvisa violazione del principio di imparzialità;

Ritenuto pertanto opportuno individuare, alla luce di tutto quanto sopra indicato, le sottocitate figure per far parte della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento della procedura aperta avente ad oggetto “ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE CANDIDATURE, GESTIONE DELLE DOMANDE, AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE, CON MODALITÀ DIGITALI, DELLE PROVE RELATIVE ALLE PROCEDURE SELETTIVE/CONCORSUALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI - CPV 79635000-4 CUI S00145920351202100054 – CIG:91252098AE.”, e precisamente:

Dr. Bertani Andrea Dipendente a tempo indeterminato dell'Ente con profilo di Dirigente con incarico di Direzione del Servizio Gestione Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi
PRESIDENTE

Dr.ssa Giubbani Battistina Dipendente a tempo determinato dell'Ente con profilo di Dirigente con incarico ad interim di Direzione del Servizio Gestione Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione
MEMBRO INTERNO ESPERTO e RUP

Dr.ssa Signorelli Silvia Dipendente a tempo indeterminato dell'Ente con profilo di Funzionario Amministrativo cat D con incarico di Responsabile di U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti del Servizio Appalti e Contratti
MEMBRO INTERNO ESPERTO

tutti in possesso di adeguata esperienza e specifiche e differenziate competenze tecnico professionali, in relazione alle attività oggetto del contratto e designare altresì, quale Segretario verbalizzante, estraneo alle decisioni di valutazione, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, **Dr. Prampolini Alberto** dipendente a tempo determinato del Comune di Reggio Emilia,

dando atto che tutte le sopra indicate unità presentano, così come da loro dichiarazioni, le condizioni soggettive previste dalla normativa più sopra citata (art. 35 bis punto 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 51 del Codice di Procedura Civile) necessarie a far parte della Commissione Giudicatrice di che trattasi;

Visti i curricula vitae dei componenti della Commissione Giudicatrice, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto e pubblicabili;

Viste le comunicazioni dagli stessi presentate, di accettazione a far parte della Commissione Giudicatrice per la procedura in argomento, unitamente alla relativa dichiarazione di compatibilità e di responsabilità nello svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, allegate al presente provvedimento non pubblicabili;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010, e s.m.i., in particolare gli artt. 3-comma 3, 13 e 14 della Sezione A “L'organizzazione”;

Visti gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione ad interim del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione Giudicatrice preposta all'espletamento della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di raccolta delle candidature, gestione delle domande, ammissibilità, valutazione dei titoli, progettazione, realizzazione e gestione, con modalità digitali, delle prove relative alle procedure selettive/concorsuali del Comune di Reggio Emilia per tutti i profili professionali - CPV 79635000-4 CUI S00145920351202100054 – CIG:91252098AE come segue:

Dr. Bertani Andrea Dipendente a tempo indeterminato dell'Ente con profilo di Dirigente con incarico **di Direzione del Servizio Gestione Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi**
PRESIDENTE

Dr.ssa Giubbani Battistina Dipendente a tempo determinato dell'Ente con profilo di Dirigente con incarico ad interim di Direzione del Servizio Gestione Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione
MEMBRO INTERNO ESPERTO e RUP

Dr.ssa Signorelli Silvia Dipendente a tempo indeterminato dell'Ente con profilo di Funzionario Amministrativo cat D con incarico di Responsabile di U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti del Servizio Appalti e Contratti
MEMBRO INTERNO ESPERTO

tutti in possesso di adeguata esperienza e specifiche e differenziate competenze tecnico professionali, in relazione alle attività oggetto del contratto e designare altresì, quale Segretario verbalizzante, estraneo alle decisioni di valutazione, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, **Dr. Prampolini Alberto** dipendente a tempo determinato del Comune di Reggio Emilia;

2. di dare atto che tutti i sopraindicati soggetti presentano le condizioni soggettive previste dalla normativa più sopra citata (art. 35 bis punto 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 51 del Codice di Procedura Civile) necessarie a far parte della Commissione Giudicatrice di che trattasi, così come si rileva dalle loro dichiarazioni allegate e non pubblicabili;
3. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti la Commissione Giudicatrice suindicata sul "Profilo di Committente", nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Reggio Emilia e sul sito internet dell'Osservatorio regionale Sitar, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)